



**Modalità di redazione dell’elenco anagrafe delle Opere incompiute di cui all’art.44-bis del DL 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214, ed in riferimento al Decreto 13 marzo 2013, n.42 del Ministero delle infrastrutture e trasporti**

**FAQ**

(Risposte alle domande più frequenti)

AGGIORNAMENTO AL 16/06/2015

**D4. Con riferimento a quale data deve essere verificato lo stato di opera incompiuta per le quali trasmettere informazioni? Alla data prevista come scadenza per la trasmissione dell’informazioni o all’ultimo giorno dell’anno precedente?**

**R4.** *Ai fini della trasmissione dei dati si dovrà fare riferimento, per ragioni tecniche, allo stato dell’opera al 31 dicembre dell’ultima annualità conclusa.*

**D5. La definizione di opere incompiuta di cui all’art.1 del D.M. 42/2013 si estende a tutte le tipologie di intervento? Ovvero comprende anche interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria?**

**R5.** *Rientrano nell’elenco delle opere incompiute i soli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, recupero e restauro. Son pertanto esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di demolizione.*

**D6. Esistono limiti di importo per individuare gli interventi che ricadono nell’obbligo di comunicazione? Ovvero al di sotto dei quali non è richiesta la segnalazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle Regioni competenti per territorio ai fini della redazione dell’elenco?**

**R6.** *Non sono previsti limiti di soglia. I casi di lavori esclusi sono solo quelli riconducibili alle tipologie di intervento di cui al quesito precedente.*

**D7. Esistono limiti temporali – ad esempio relativamente alla data di approvazione del progetto, della stipula del contratto o dell’interruzione dei lavori – utili ai fini dell’individuazione delle opere che ricadono nell’obbligo di comunicazione?**

**R7.** *Non esiste un limite temporale, rientrano pertanto nell’elenco delle opere incompiute tutte quelle che risultano tali al 31 dicembre dell’ultima annualità conclusa. Ne consegue pertanto che il Codice Unico di Progetto (CUP), dovrà essere richiesto anche per quelle opere antecedenti l’entrata in vigore della Legge 3/2003 istitutiva del codice CUP. Tali opere andranno pertanto considerate alla stregua dei “progetti attivi” al primo gennaio 2004, data di inizio dell’obbligo di richiesta del CUP.*

**D8. Un opera incompiuta che resti tale anche l’anno successivo è ancora oggetto di comunicazione (cumulativa) o ad ogni scadenza annuale dovranno essere comunicate (in forma incrementale) solo le informazioni sulle nuove opere individuate come incompiute?**

**R8.** *Per ogni annualità dovrà esser trasmesso l’intero elenco aggiornato delle opere. Per la compilazione del nuovo elenco potranno essere utilizzate le funzioni di recupero dati dal vecchio elenco presenti nelle procedure informatiche.*

**D9. Un'opera incompiuta che resti tale anche l'anno successivo ma che rispetto allo stato rilevato dal soggetto obbligato abbia avuto un'evoluzione tecnica e/o amministrativa è ancora oggetto di comunicazione?**

**R9.** L'opera sarà compresa nel nuovo elenco con le informazioni aggiornate secondo quanto illustrato nella risposta precedente.

**D10. Parimenti, in caso di opera incompiuta per la quale si siano ripresi ed eventualmente ultimati i lavori secondo quali modalità si comunica tale evento e pertanto la sua fuoriuscita dall'elenco?**

**R10.** In base a quanto illustrato nelle risposte precedenti un'opera che non sia più da considerare incompiuta non rientrerà nel nuovo elenco annuale.

**D11. Ai fini della individuazione di un'opera incompiuta:**

- si considerano tali tutte le opere non completate per le quali sia stato superato il termine contrattuale?
- se si deve fare riferimento al termine contrattuale questo deve essere considerato al netto (termine iniziale) o al lordo (termine ricontrattato) delle proroghe concesse?
- qualora nonostante il superamento dei termini contrattuali i lavori proseguano comunque (come ad esempio in attesa dell'ufficializzazione della proroga o nei casi in cui il superamento dei termini sia stato previsto in sede contrattuale e dia luogo a penali) l'opera dovrà comunque essere considerata incompiuta?

**R11.** Nel caso specifico (art.1, comma 2, lett. a) si considerano incompiute tutte le opere per la cui realizzazione siano decorsi i termini contrattuali ivi comprese le eventuali proroghe concesse e per i quali i lavori siano sospesi e sempreché rientranti nelle casistiche di cui all'art.1 comma 1 del dm 42/2013.

Sono altresì non completate le opere non fruibili dalla collettività di cui alle lettere b) e c) dell'art.1, comma 2, del dm 42/2013.

**D12. In caso un'opera sia già fruibile per quanto in forma ridimensionata o secondo una destinazione d'uso diversa da quella prevista inizialmente, è comunque da considerare "incompiuta"?**

**R12.** Se l'opera è comunque già in esercizio ovvero fruibile seppur parzialmente o secondo diversa destinazione d'uso, non è da considerarsi "incompiuta".

**D13. Nell'indicare se l'opera è o sarà fruibile parzialmente, ovvero ai sensi dell'art.4, sia possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, si deve fare riferimento allo stato del progetto al momento dell'affidamento dei lavori ovvero a quello comprendente eventuali modifiche successive a seguito di varianti?**

**R13.** Il riferimento è all'ultimo progetto approvato (art. 3, comma 1, lett. g del D.M. 42/2013).

**D14. Nell'indicare se l'opera è o sarà fruibile con destinazione d'uso alternativa rispetto a quella inizialmente prevista, si deve fare rigidamente riferimento allo stato del progetto al momento dell'affidamento dei lavori ovvero a quello comprendente eventuali modifiche successive a seguito di varianti?**

*R14. Il riferimento è all'ultimo progetto approvato (cfr. art. 3, comma 2, lett. g del D.M. 42/2013)*

**D15. In caso di appalto che preveda progettazione ed esecuzione a quale stadio del progetto dovremo riferirci per valutare l'eventuale utilizzo ridimensionato o la eventuale diversa destinazione d'uso?**

*R15. Il riferimento è al progetto esecutivo così come approvato dall'Amministrazione.*

**D16. Quale è il soggetto tenuto a comunicare i dati relativi all'opera incompiuta?**

*R16. Sono tenuti alla comunicazione dei dati i soggetti di cui all'art.3, comma 1, del dm 42/2013. In caso di avvenuto trasferimento del bene ad altro Ente è tenuta alla comunicazione l'Amministrazione che ha iscritto il bene a patrimonio.*

**D17. Sono oggetto di comunicazione anche le opere realizzate da privati come oneri a scomputo?**

*R17. Le opere a scomputo sono oggetto di comunicazione in quanto trattasi di opere pubbliche ancorché realizzate da privati. Gli obblighi di trasmissione delle informazioni fanno capo alle amministrazioni comunali, anche nel caso in cui il CUP sia stato richiesto dal soggetto privato.*

**D18. Nell'individuare l'opera incompiuta si deve fare riferimento all'intero progetto di investimento o al contratto di esecuzione di ogni singolo intervento?**

*R18. Per l'individuazione dell'opera il riferimento è al progetto di investimento così come individuato dal Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato o da richiedere se sprovvisto. Come tale lo stato di avanzamento deve essere calcolato con riferimento all'intero investimento e non all'esecuzione del singolo contratto.*

**D19. E' da considerare incompiuta un'opera per la quale sia stata approvata la progettazione ma non si sia dato seguito alla realizzazione dell'intervento?**

*R19 Per essere considerata incompiuta deve essere avvenuta la "consegna dei lavori" e deve essere stato sottoscritto un contratto per l'affidamento della realizzazione dell'intervento.*

*In caso di progetto di investimento composto da più interventi o contratti sono da considerare opere incompiute quelle per le quali si sia avviato almeno un intervento e non si siano concluse entro i termini previsti dai diversi contratti tutte le opere necessarie a garantirne la fruibilità.*

**D20. Se per essere considerata incompiuta devono essere stati avviati i lavori, è ammesso il caso di un intervento con percentuale di avanzamento pari a zero?**

*R20 La percentuale di avanzamento pari a zero è ammessa nei casi in cui il lavoro sia stato consegnato ed abbia formalmente preso avvio ma non sia mai stato approvato alcuno stato di avanzamento.*

**D21. Lo stato di avanzamento dei lavori deve essere considerato con riferimento alla percentuale di realizzazione dell'opera rispetto all'ultimo quadro economico ovvero a quanto realizzato rispetto al quadro economico integrato dagli ulteriori eventuali oneri necessari ad assicurare la fruibilità.**

*R21 Lo stato di avanzamento è calcolato rispetto all'ultimo quadro economico approvato considerato al lordo degli eventuali oneri necessari alla ultimazione dei lavori non ricompresi all'interno del quadro economico.*

**D22. E' da considerare incompiuta un'opera conclusa per la quale il collaudo non sia stato effettuato?**

*R22 Laddove l'opera sia stata presa in consegna dall'amministrazione, è da considerata compiuta anche in pendenza dell'inizio delle operazioni di collaudo*

**D23. E' da considerare incompiuta un'opera conclusa per la quale il collaudo abbia dato esito negativo?**

*R23 Laddove l'amministrazione non abbia preso in consegna l'opera e quindi l'opera non sia fruibile ed il collaudo abbia dato esito negativo ai sensi del comma 2 lettera c dell'art.1 del D.M.42/2013 - ovvero i lavori di realizzazione, ultimati, non siano stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulti rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo – l'opera è da considerarsi incompiuta.*

**D24. Cosa si intende per “oneri necessari per l'ultimazione dei lavori”?**

*R24 Per “oneri necessari per l'ultimazione dei lavori” si intendono gli oneri necessari al completamento dell'intervento, da aggiungere all'importo per lavori ancora da eseguire riferiti all'ultimo quadro economico approvato, e non al solo importo complessivo necessario al completamento dei lavori. Quest'ultimo si dovrà dunque poter ricavare dalla somma dei lavori non eseguiti già previsti nell'ultimo quadro economico e le eventuali somme (oneri) da aggiungere al quadro economico per l'ultimazione dei lavori.*